



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)

CENTRALINO: 041 25.24.111

FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it

e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 87 Del 10/05/2016
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2601
2. COMUNICAZIONI LND.....	2601
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2601
Segreteria	2601
Richieste di Affiliazione alla F.I.G.C./L.N.D. e alla F.I.G.C./S.G.S., Fusioni, Scissioni, Cambi di denominazione sociale, Cambi di sede sociale, Trasformazioni – St.Sp. 2016/2017	2601

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI LND

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

Richieste di Affiliazione alla F.I.G.C./L.N.D. e alla F.I.G.C./S.G.S., Fusioni, Scissioni, Cambi di denominazione sociale, Cambi di sede sociale, Trasformazioni – St.Sp. 2016/2017

Qui di seguito si riportano le modalità alle quali le Società devono attenersi per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C, nonché per la presentazione delle pratiche relative alle Fusioni tra Società, Scissioni, Cambio di denominazione sociale, Cambio di sede sociale, Trasformazione da Società di capitali in Società di persone e da Società di persone a Società di capitali.

A) DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF)

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

““Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale Veneto che esprime sulla stessa il proprio parere””

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla LND o esclusivamente all'attività di Settore Giovanile e Scolastico** dovranno presentare al Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) :

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale, in carta sensibile e in triplice copia, reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale Veneto;
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi (CAP e indirizzo e-mail compresi);
- trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie;
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004) :

A.S.D.	=	Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D.	=	Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D.	=	Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D.	=	Gruppo Sportivo Dilettantistico

S.C.D.	:	Società Calcio Dilettantistica
C.S.D.	=	Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D.	=	Football Club Dilettantistico
A.P.D.	=	Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D.	=	Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D.	=	Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D.	=	Polisportiva Dilettantistica

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli interspazi tra parola e parola;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- **agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione (cfr.art. 17, comma 1) N.O.I.F.)**

Prima di redigere gli atti, le costituenti società sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull’utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti, verranno respinte e restituite ai Comitati per l’eventuale regolarizzazione; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI :

- “Scuola Calcio” non é denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti.
- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX é incompatibile con “Nuova XXXX”);
- “Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX é incompatibile con “Rinascita XXXX”);
- altro esempio per denominazione XXXXX incompatibile con “2016 XXXXX”
- sono pure incompatibili le denominazioni Giovani XXXX – Giovanile XXXX – Boys XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili.
- denominazioni di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che non riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, ecc.)

Per opportuna conoscenza di precisa che che l'inserimento o la variazione del relativo dato è sempre di competenza dei Comitati, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.1.

b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla F.I.G.C. deve presentare l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale:

- a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da facsimile in calce al presente Comunicato e a disposizione anche presso le Delegazioni Periferiche)
- b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (come da facsimile in calce al presente Comunicato a disposizione anche presso le Delegazioni Periferiche)

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve esistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società, un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Veneto, dell'importo di:

€ 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);

€ 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione)

e) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società che intendono svolgere attività dilettantistica)

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il modulo fac-simile in calce al presente Comunicato.

N.B. – La presente dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

f) Modulo dati fiscale

La Società deve compilare i dati richiesti secondo il modulo fac-simile in calce al presente Comunicato

B) FUSIONI - RICORDARSI IL MODULO DEI DATI FISCALI E CODICI CAMPI
Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato

La domanda di fusione tra due o più Società deve essere depositata esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato, (accompagnata dall'apposito modulo in carta sensibile predisposto dalla Segreteria federale, in tre copie leggibili, reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale) corredata da :

- copia originale dei **verbali assembleari disgiunti dei Soci** delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblee;
- copia originale del **verbale assembleare congiunto dei Soci** delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2016/2017.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare **le Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già esistente con identica o simile denominazione e comporta, per la Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- alle richieste di fusione accolte, non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 1° luglio 2016;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **devono espressamente prevedere - quale condizione della loro efficacia - l'approvazione della F.I.G.C.**
- le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 comma 7) delle N.O.I.F.
- Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED

C) SCISSIONI
Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) – Uffici aperti orario continuato

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della solo attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di scissione dovranno essere depositate esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato corredate da :

- copia originale del verbale **dell'Assemblea dei SOCI** che ha deliberato la scissione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo e tassa di affiliazione); non sarà riconosciuta una data anteriore al 1° luglio 2016
- il numero di Codice della Società richiedente l'affiliazione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti.
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque : elenco nominativo dei calciatori/calciatrici attribuiti alle società oggetto di scissione, con firma degli interessati per accettazione;
- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia – l'approvazione della F.I.G.C.**

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 n. 7 delle N.O.I.F..

D) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato.

Le domande in oggetto dovranno essere depositate esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Ve.Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato, accompagnate dall'apposito modulo, in carta sensibile, predisposto dalla Segreteria Federale, in tre copie leggibili reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale Veneto, corredate da:

- copia originale del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- atto costitutivo vecchio (il documento redatto all'atto dell'affiliazione);
- nuovo Statuto sociale variato e quindi riportante la nuova denominazione;
- elenco nominativo dei componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2016/2017.

Si richiama l'attenzione:

- il verbale dovrà riguardare **l'Assemblea generale dei SOCI** non avendo titolo a deliberare il cambio il Consiglio Direttivo o il Presidente della società stessa;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la nuova denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società, se già esistente con identica o simile denominazione e quindi comporta, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- non é ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

E) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato.

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune é confinante con quello di provenienza della Società (art. 18 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di sede é consentito alle seguenti condizioni:

- a) la Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno due stagioni sportive
- b) la Società, nelle due stagioni precedenti, non ha trasferito la sede sociale in altro Comune e non é stata oggetto di fusione, scissione e/o conferimento d'azienda.

La delibera della Società inerente il cambio di sede **deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia - l'approvazione del Presidente Federale.**

Le modalità sono le stesse riportate al precedente Punto D).

F) CAMBIO DI SEDE SOCIALE

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato.

Può essere richiesto soltanto se il cambio di sede prevede il trasferimento in Comune confinante a quello di provenienza della Società richiedente (art. 18 delle N.O.I.F.).

La delibera della Società inerente il cambio di sede **deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia - l'approvazione del Presidente federale.**

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti Punti "D" e "E").

G) CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI E VICEVERSA

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 17 Giugno 2016. La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad inoltrare alla F.I.G.C. tali richieste.

L'aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società

G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.30 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato

Per quanto attiene alla tempistica di tali trasformazioni, tenuto conto che le medesime comportano anche un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica; quindi, per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al C.R. Veneto entro **Giovedì 23 Giugno 2016 ore 17,00.**

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone é disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

Si ricorda comunque che l'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia

Termine di presentazione al C.R.V. : Giovedì 23 Giugno 2016 - Ore 17.00 (perentorio) - Uffici aperti orario continuato

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali, devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di puro Settore), a partire dal termine dell'attività ufficiale fino a **Giovedì 23 Giugno 2016**, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17 N.O.I.F.), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).

Si ricorda comunque che l'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Il C.R. Veneto ritiene inoltre opportuno riportare, qui di seguito, il testo degli Artt. n. 20 e n. 52 delle NOIF:

Art.20 - Fusioni - Scissioni - Conferimenti d' Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, devono pervenire agli Uffici della Segreteria Federale di Roma entro il 5 luglio di ogni anno, quindi, per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al C.R. Veneto entro **Venerdì 24 Giugno 2016, ore 17,30**.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno (entro tale data devono essere pervenute alla F.I.G.C. Nazionale).

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO. VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da **almeno due stagioni sportive**;
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
- c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art.52 - Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza :
 - 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
 - 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC;
 - 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
 - 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
 - 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

ATTO COSTITUTIVO

L'anno il giorno del mese di, si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

- a., nato a il
....., residente a in via, professione
..... (codice fiscale:)
- b., nato a il
....., residente a in via, professione
..... (codice fiscale:)
- c., nato a il
....., residente a in via, professione
..... (codice fiscale:)
- d., nato a il
....., residente a in via, professione
..... (codice fiscale:)
- e., nato a il
....., residente a in via, professione
..... (codice fiscale:)

- 1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione
"....."
con sede in
CAP.....Via.....n.....
- 2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio -Lega Nazionale Dilettanti.
- A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
- 3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.
- 4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

- 5) L'Associazione è retta dalla Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

.....
.....
.....
.....

I consiglieri eleggono :

..... alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;

..... alla carica di Vice Presidente;

..... alla carica di Segretario-Tesoriere;


Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme

.....
.....
.....
.....



STATUTO

Art. 1 -Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

.....

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in CAP Via
n.

Art. 2 -Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 -Colori sociali

I colori sociali sono

Art. 4 -Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 -Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 -Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 -Alino sociale

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 -Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 -Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di l'elezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 -Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
- c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
- d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 -Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 -Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art. 13 -Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 -Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su l'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione,

Art. 15 -Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell' Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell' Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 -Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 –Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 -Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell' Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell' Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall' Assemblea ordinaria fino ad un massimo di eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall' Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 –Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all' Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 -Il Presidente -Vice Presidente -Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell' Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 –Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell' Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell' Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell' Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 -Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proibiviri da nominarsi dall' Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 -Durata - Scioglimento

La durata dell' Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell' Associazione.


La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di all'associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 –Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea



DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO
AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società

.....
(tipologia) (denominazione)


di.....
(Comune di residenza)

DICHIARA

di non essere affiliata come Società di puro Settore Giovanile

di essere già affiliata come Società di puro Settore Giovanile con il seguente numero di matricola, n°
e denominazione

Timbro della Società



Firma del Presidente

N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

DATI FISCALI

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA IVA DELLA SOCIETÀ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


E-MAIL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGALE RAPPRESENTANTE (Allegare fotocopia carta d'identità)

Cognome e nome

firma



Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 10 Maggio 2016

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
Antonio Peron

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto